

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 2023, n. 2

Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.

(GU n.21 del 27-5-2023)

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/Sez. Gen. del 26 gennaio 2023)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

1. Nel comma 2-bis dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttività», entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2».

2. Nel comma 2-bis dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Fino all'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4.» sono soppresse.

3. Nel comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, anche a fini di trasparenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e per la loro pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"».

Art. 2

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «l'autorità amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità».

Art. 3

Modificazione art. 6 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «La struttura competente in via principale» sono inserite le seguenti: «, il relativo domicilio digitale».

Art. 4

Sostituzione art. 8 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. L'art. 8 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Presentazione di domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni). - 1. Le strutture che ricevono domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ne rilasciano immediatamente una ricevuta, che attesta la data di avvenuta presentazione della domanda, della dichiarazione, della segnalazione o della comunicazione e indica i termini entro i quali la struttura, dove previsto, è tenuta a rispondere, oppure entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall'art. 25 essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. La ricevuta, in

caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della domanda, consente la riproposizione di quest'ultima entro il termine assegnato a questo scopo dal responsabile della struttura competente.

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni possono essere presentate con qualsiasi mezzo previsto dall'ordinamento che garantisca l'avvenuta trasmissione e ricezione. La Provincia e gli enti locali favoriscono l'uso degli strumenti telematici nei rapporti con gli utenti e in particolare l'utilizzo dei servizi erogati in rete, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni statali in materia di amministrazione digitale.

3. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni s'intendono presentate in tempo utile quando risulta che la trasmissione e' stata effettuata entro i termini previsti.

4. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni rivolte a un organo della stessa amministrazione diverso da quello competente o pervenute a una struttura diversa da quella competente a riceverle non possono essere dichiarate inammissibili per questo motivo e sono trasmesse d'ufficio, senza ritardo, all'organo o alla struttura competente.»

Art. 5

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992

1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «nonche' per le informazioni relative ai procedimenti amministrativi previste dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, per le informazioni relative ai procedimenti amministrativi previste dal comma 3 e con riferimento ai servizi erogati in rete dall'amministrazione provinciale».

2. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992, dopo le parole: «ciascun procedimento amministrativo» sono inserite le seguenti: «e ai servizi erogati in rete».

Art. 6

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992

1. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

Art. 7

Modificazione dell'art. 19-ter della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992

1. Nel comma 3 dell'art. 19-ter della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata» sono soppresse.

Art. 8

Modificazioni dell'art. 20 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «, nel rispetto della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative)» sono , soppresse.

2. Nel comma 2-ter dell'art. 20 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «termine di preavviso» sono sostituite dalle seguenti: «termine indicato nel preavviso o nella comunicazione».

3. Nel comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403» sono soppresse.

Art. 9

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992

1. Nel comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992, dopo le parole: «della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi previsti dall'art. 23.1, comma 2».

Art. 10

Inserimento dell'art. 23.1 nella legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992

1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 e' inserito il seguente:

«Art. 23.1 (Concentrazione dei regimi amministrativi, procedimento unico e sportello unico). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA - anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni, oppure di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente - e le domande di provvedimento abilitativo unico.

2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e

notifiche l'interessato presenta un'unica SCIA. Lo sportello che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini ai sensi dell'art. 23, comma 5, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, oppure all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello unico previsto dal comma 1 la relativa domanda, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'art. 8. In questi casi il termine per la convocazione della conferenza prevista dall'art. 16 decorre dalla data di presentazione della domanda e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui è data comunicazione all'interessato.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, quando lo svolgimento di un'attività è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, intese, nulla osta, concerti, concessioni o atti di assenso, comunque denominati, di diverse amministrazioni, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale coordina, mediante lo svolgimento di conferenze di servizi ai sensi dell'art. 16 o delle altre norme di settore, l'acquisizione dei medesimi atti al fine di adottare un provvedimento unico abilitativo. Il provvedimento finale conclusivo del procedimento, assunto a conclusione della conferenza di servizi, sostituisce a ogni effetto i provvedimenti abilitativi e gli atti di assenso previsti dalle singole norme settoriali di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte.

5. Nei regolamenti attuativi della legislazione provinciale possono essere introdotte disposizioni per il coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nei provvedimenti unici, anche in deroga alle norme provinciali di settore, nonché disposizioni transitorie per la prima applicazione delle stesse.

6. Continuano a operare le disposizioni in materia di concentrazione dei regimi amministrativi e procedimento unico già adottate dalla Provincia e dalle altre amministrazioni alla data di entrata in vigore di quest'articolo. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli atti e le attività oggetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui ai commi 2 e 3 e del procedimento unico di cui al comma 4, anche secondo un criterio di progressività e omogeneità sul territorio provinciale.»

Art. 11

Modificazioni dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «e la persona responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e il relativo domicilio digitale, nonché la persona responsabile del procedimento».

2. Nella lettera e) del comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «, con l'indicazione della fonte,» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'art. 3, la data di ricezione della domanda nei procedimenti a istanza di parte».

Art. 12

Modificazioni dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 1 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «nonché le comunità» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, il piano di miglioramento previsto dall'art. 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, definiscono le azioni necessarie e i tempi per l'effettuazione degli adempimenti indicati nel comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione.» sono soppresse.

3. Nel comma 3 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «in base a quest'articolo» sono inserite le seguenti: «e in base all'art. 19, comma 1,».

Art. 13

Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole la comunicazione è eseguita con modalità telematiche tali da garantire l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, oppure con modalità tradizionali quali la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale, o mediante consegna diretta.»

2. Nel comma 2-bis dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: «la comunicazione può essere eseguita» sono inserite le seguenti: «con modalità telematica o».

3. Il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«3. Quando la comunicazione e' sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti si procede alla comunicazione nei confronti di alcuni degli interessati, e un estratto dell'atto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e nell'albo telematico dell'amministrazione che lo ha adottato.»

Art. 14

Modificazione art. 33-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992

1. Il comma 1 dell'art. 33-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 e' sostituito dal seguente:

«1. Le comunicazioni delle strutture e delle amministrazioni previste da questa legge sono effettuate, di norma, per via telematica con le modalita' stabilite dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.»

Art. 15

Abrogazioni

1. Il comma 5 dell'art. 2, il comma 9-bis dell'art. 3, il comma 7 dell'art. 9 e l'art. 43 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 sono abrogati.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: Fugatti

(Omissis).